

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2025 - 2027
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Scarmagno
Provincia di Torino**



SOMMARIO

PREMESSA: Il quadro normativo di riferimento

IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2023-2028

PARTE PRIMA: ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIOECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socioeconomica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Enti ed organismi partecipati

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

4. DOTAZIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA: INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE

- a) Entrate
- b) Ricorso all'indebitamento
- c) Spese
- d) Programmazione triennale delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale
- e) Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
- f) Piano triennale delle opere pubbliche
- g) Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali
- h) Coerenza della programmazione rispetto agli strumenti urbanistici vigenti
- i) PNRR

PREMESSA

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha innovato alcuni articoli del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) prevedendo la redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP); si richiamano in particolare:

“Art. 151 (Principi generali). 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario. “

“Articolo 170 (Documento unico di programmazione). 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione. È il documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa. Dati i bisogni della collettività amministrata (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). Il DUP si qualifica pertanto come un puntuale e discrezionale “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.08.2018, pubblicato in G.U. n. 392 del 09.06.2018, il suddetto principio contabile è stato modificato con l'intento di semplificare la redazione del DUP per gli enti di minori dimensioni. In tal senso è stato approvato un modello di DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino a 5.000

abitanti, mentre ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentita la redazione di un DUP in forma ulteriormente semplificata (elencando nel contempo i contenuti minimi dello stesso) e lasciando facoltà di utilizzare, seppur parzialmente, la struttura del modello di DUP semplificato previsto per gli enti fino a 5.000 abitanti.

La Legge 160/2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha inoltre introdotto novità delle quali rivestono particolare importanza alcuni aspetti principali:

- **il consolidamento e l’ampliamento delle risorse a sostegno degli investimenti** (cap. 2-Contributi agli investimenti degli enti territoriali), che alimentano la ripresa della spesa comunale registrata ormai stabilmente nell’ultimo biennio;
- **l’intervento sulle risorse correnti** (cap. 1-Risorse correnti e norme finanziarie di carattere generale), con l’avvio del reintegro del taglio di cui al dl n. 66 del 2014 (560 mln. che sono riassegnati progressivamente tra il 2020 e il 2024), che può contribuire a rendere sostenibile la perequazione delle risorse, unitamente a modifiche di regole che limitavano pericolosamente la gestione della parte corrente del bilancio locale;
- la stabilizzazione del contributo di 110 mln. a completamento del fondo IMU-Tasi, attualmente fissato a 300 mln. annui. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) non viene purtroppo rallentato per la maggioranza dei Comuni, passando al 95% del calcolo, mentre la percentuale ridotta al 90% resta riservata agli enti in regola con i pagamenti.;
- la legge di bilancio è intervenuta anche in campo fiscale (cap. 4 - **Unificazione IMU-Tasi**, riforma della riscossione e Canone unico), a riformare il processo di riscossione delle entrate locali dopo un decennio di stallo, rendendolo più snello e accorciando i tempi di recupero in caso di riscossione coattiva. A questo si aggiunge la semplificazione dovuta all’unificazione IMU-Tasi, a parità di pressione fiscale, due tributi ormai pressoché identici che davano luogo ad inutili appesantimenti per i contribuenti e per i Comuni. Sempre in materia fiscale, la prospettiva di unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità (“Canone unico”) viene prevista a decorrere dal 2021, dando così modo di ricercare ulteriori e necessarie messe a punto della norma, che deve assicurare una sostanziale continuità e invarianza delle basi imponibili attuali.

L’articolo 1 del Decreto Ministeriale 25 luglio 2023 ad oggetto “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» ha introdotto il nuovo processo di bilancio degli enti locali.

Il paragrafo 9.3.3 introdotto dal suddetto D.M. 25 Luglio 2023 disciplina il processo di bilancio degli Enti Locali di piccole dimensioni, intendendosi per tali quelli “...la cui struttura organizzativa non presenta un’articolazione tale da consentire l’applicazione dell’art. 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi. In particolare, negli enti locali che all’avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l’ufficio personale, l’ufficio tecnico e l’ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall’organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario...”.

Per gli Enti Locali di piccole dimensioni il processo di bilancio prevede che:

- Entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio;
- Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione;
- Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione); - In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno;
- Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.

Il Decreto del Ministero dell'Interno, adottato il 25 luglio 2023, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di adeguare la disciplina del DUP all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, ha apportato modifiche all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per prevedere che la parte 2 della Sezione Operativa del DUP definisca, in luogo della "programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale" per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, la **programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale**, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Il DUP 2025/2027 che proponiamo alla approvazione del Consiglio Comunale, conferma l'impostazione metodologica dello scorso anno e tiene conto del quadro normativo di riferimento consolidato che comprende:

- A.** Le disposizioni della Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), in particolare per quanto attiene alle previsioni:
- Del comma 38, con effetti fino al 2034 e relativo alla stabilizzazione dei finanziamenti ex comma 139 della legge 145/2018 destinati a *"investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio"*.
 - Del comma 42, con effetti fino al 2034 e relativo ai *"contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale"*.
 - Del comma 44 che istituisce un fondo d'investimenti a favore dei comuni, per 400 milioni all'anno dal 2025 al 2034, destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia

pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

- Del comma 51 relativo ai contributi statali per *“spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade”*.
- B. Le disposizioni recate dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ai sensi del quale, *“A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.”***
- C. Le disposizioni recate dall'art. 1, comma 866, della Legge 205/2017 ai sensi del quale *“Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:***
- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*
 - b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*
 - c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.”*
- D. Le disposizioni della Legge di bilancio 2023 (LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197), in particolare per quanto attiene alle previsioni:**
- Dei commi 253 e 254 che rivedono i tempi e le casistiche di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione). La norma interviene sul meccanismo dello scalare inverso annuale (per cui si controllano prima i ruoli più recenti) introducendo uno scalare inverso a scaglioni. Prevede inoltre che le comunicazioni di inesigibilità possono essere presentate in qualsiasi momento al ricorrere di determinate situazioni (chiusura fallimento, assenza o esiguità dei beni del debitore, prescrizione del credito, esaurimento delle procedure di recupero).
 - Dei commi da 313 a 321 che intervengono in materia di riordino delle misure di sostegno alla povertà (reddito di cittadinanza), richiedendo, tra l'altro, ai Comuni di impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell'ambito di progetti utili alla collettività.

- Del comma 458 che introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti.
- Dei commi da 607 a 609 che istituiscono il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, **con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025**. Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.
- Dei commi 676 e 677 che per potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017) è **rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025**. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.
- Del comma 774 che incrementa di **50 milioni di euro la quota del fondo di solidarietà comunale** dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
- Dei commi da 776 a 778 che istituiscono, presso il Ministero dell'interno, un **fondo con una dotazione di 4 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**, finalizzato al **potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana** da parte dei comuni, attraverso l'installazione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati.
- Dei commi 779 e 780 che incrementano le **risorse assegnate agli enti locali di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e istituiscono** un apposito fondo con una dotazione di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026** per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti).
- Del comma 782 che proroga l'**aumento** del limite massimo di ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, da parte degli enti locali, da **tre a cinque dodicesimi** delle entrate correnti (per il periodo dal **2023 al 2025**).
- Dei commi 822 e 823 che autorizzano gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare, per la copertura dei maggiori costi energetici, le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le somme svincolate e utilizzate per le suddette finalità devono essere comunicate all'amministrazione, statale o regionale, che ha erogato le somme e alla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità applicative della norma in esame sono demandate ad un decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
- Del comma 828 che autorizza i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, ad utilizzare le risorse previste dall'art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021, ossia le risorse del fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni, possano essere destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario Comunale

ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione di misure del PNRR.

- Del comma 837 che affida a un **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di **modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU**. Inoltre chiarisce che, a decorrere **dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote** (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in **manca di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU** in luogo di quelle vigenti nell'anno precedente.

E. Le disposizioni recate dalla Legge di Bilancio per il 2024 (n. 213 Del 30 dicembre 2023) e, in particolare:

- **Il comma 485** "Progettazione enti locali" che modifica l'articolo 51 della legge 160/2019 inerente la progettazione degli enti locali. In coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), è stato eliminato il richiamo alla progettazione "definitiva ed esecutiva" favorendo così la spesa per gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
- **I commi 494/501** "Rimodulazione Fondo di solidarietà comunale e istituzione del Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi" che hanno la finalità di recepire le prescrizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, che aveva eccepito l'illegittimità della confluenza nel Fondo di solidarietà comunale delle ingenti quote vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio e dell'applicazione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stessi, della "sanzione" rappresentata dalla restituzione allo Stato delle somme assegnate. In ragione della connessione degli obiettivi di servizio con i Livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i servizi sociali comunali, gli asili nido e il trasporto scolastico studenti con disabilità, l'eventuale inerzia dei Comuni beneficiari dovrebbe semmai essere oggetto di interventi mirati al concreto raggiungimento degli obiettivi attraverso l'utilizzo dei fondi, quali l'intervento del potere sostitutivo dello Stato, come prevede (in regime di piena definizione dei LEP) l'art. 120 della Costituzione. Sulla base di queste premesse, il comma 495 riduce la dimensione del FSC a decorrere dal 2025 per un ammontare pari alle risorse aggiuntive vincolate di cui ai servizi sopra menzionati, modificando a tal fine le lettere d-quinquies) (servizi sociali), d-sexies) (asili nido) e d-octies) (trasporto studenti con disabilità) dell'art. 1, co 449 della legge 232/2016. Tali risorse sono poi temporaneamente ricollocate nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (comma 496), esplicitamente finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e destinato a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (articolo 119, comma quinto, della Costituzione). Viene altresì abolita la disciplina di recupero delle somme non utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi di servizio finora vigente nel quadro del FSC. Successivamente al raggiungimento dell'ammontare a regime delle assegnazioni vincolate, esse ritornano tra le assegnazioni ordinarie del FSC, considerando raggiunto l'obbligo di assicurare il livello essenziale di prestazione in ciascuno dei servizi incentivati (ved. tabella seguente). L'operazione avviene ad invarianza di risorse complessive, fatta salva la riduzione di circa 72 milioni di euro derivante dal decreto-legge n. 124/23, (art. 19), che impone al FSC un concorso alla copertura degli oneri per assunzioni negli enti territoriali del Mezzogiorno.

- **I commi 533/535** “Revisione della spesa” che stabiliscono per il quinquennio 2024-2028 un taglio di risorse a carico degli enti locali per 200 milioni annui nel caso dei Comuni e per 50 milioni annui nel caso delle Città metropolitane e delle Province appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alle Isole. Il taglio sarà ripartito in proporzione della spesa corrente decurtata del valore della Missione 12 (servizi sociali), sulla base dei dati di rendiconto del 2022 (o, in mancanza, dell’ultimo rendiconto approvato), “tenendo conto” delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente al 31 dicembre 2023. Sono esclusi dal taglio gli enti in crisi finanziaria conclamata (dissesto e predissesto) e quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 567 e seguenti della legge di bilancio per il 2022 e all’articolo 43, co. 2, del dl n. 50/2022. La determinazione del taglio sarà stabilita con decreto ministeriale (Interno di concerto con Mef) entro il 31 gennaio 2024, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città. In assenza di intesa il Governo potrà procedere dopo i venti giorni successivi alla proposizione del decreto alla CSC. Sotto il profilo operativo, il taglio viene trattenuto dal Ministero dell’Interno sulle spettanze del FSC ovvero, in caso di incapienza, con le procedure di cui ai commi 128 e 129 della legge n. 228/2012. Tuttavia, per espressa previsione di legge (co. 10), i Comuni accertano per intero l’ammontare del FSC spettante e iscrivono in spesa l’ammontare del taglio (tra i trasferimenti allo Stato per provvedimenti di revisione della spesa), regolarizzando l’importo con apposito mandato di pagamento a valere sull’entrata.
 - **I commi 551/553** “Fondi per enti locali: infrastrutture e sociale” che prevedono l’istituzione di due Fondi in conto capitale, di piccola dimensione, nello stato di previsione del MEF. Il primo con dotazione pari 4.655.172 € annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 destinato all’attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura. L’ulteriore Fondo MEF con una dotazione di 4.655.172 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
- F.** Il decreto 29.03.2024 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del contributo alla finanza pubblica previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 850 e 853, della legge n. 178/2020, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
- G.** Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n.213, pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.
- H.** Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n.213, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese.

IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2023-2028

Di seguito si riporta il programma del candidato sindaco risultato eletto per il quinquennio 2023/2028, di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 10 del 29 maggio 2023; dallo stesso si ricavano le linee guida per la programmazione di medio periodo che viene illustrata con il Documento Unico di Programmazione ed espressa in termini finanziari con il bilancio di previsione pluriennale.

SERVIZI ALLA PERSONA

- *Ristrutturazione e recupero casa GHE e stabile vecchio comune per attività socioculturali;*
- *Realizzazione area camper dotata di servizi a completamento della struttura ricettiva comunale;*
- *Potenziamento impianti sportivi capoluogo;*
- *Riqualificazione parchi gioco inclusivi nelle frazioni.*

AMBIENTE

- *Manutenzione dei sentieri collinari con indicazioni itinerari;*
- *Valorizzazione del patrimonio naturale e artistico per lo sviluppo turistico;*
- *Metanizzazione area industriale artigianale Reg. Beria e frazioni;*
- *Comunità energetiche/Ricerca di energie alternative;*
- *Riutilizzo serbatoi in disuso per acqua non potabile a uso irriguo.*

ISTRUZIONE

- *Realizzazione aula motoria scuola primaria convenzionata A. Olivetti;*
- *Reintroduzione borsa di studio scuola primaria, secondaria e universitaria.*

VIABILITA'

- *Itinerario ciclo-escursionistico Pavone, Perosa, Romano, Scarmagno;*
- *Rifacimento pavimentazione area antistante la cappella di Masero;*
- *Progetto guida sicura: agevolazioni per i neopatentati.*

SICUREZZA

- *Adeguamento alle norme antisismiche, riconversione in locale polifunzionale del pluriuso di Scarmagno;*
- *Coinvolgimento della Polizia Municipale con altre forze dell'ordine anche in convenzione e collaborazione con altri Enti.*

LAVORO

- *Area industriale ex Olivetti: agevolazioni e stimolo per l'insediamento di nuove attività.*

ASSOCIAZIONI

- *Sostegno alle iniziative socioculturali proposte dalle associazioni più rappresentative del territorio.*

PARTE PRIMA: ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIOECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

<i>Anno</i>	<i>Data rilevamento</i>	<i>Popolazione residente</i>	<i>Variazione assoluta</i>	<i>Variazione percentuale</i>	<i>Numero Famiglie</i>	<i>Media componenti per famiglia</i>
2001	31 dicembre	743	-	-	-	-
2002	31 dicembre	757	+14	+1,88%	-	-
2003	31 dicembre	764	+7	+0,92%	331	2,29
2004	31 dicembre	774	+10	+1,31%	337	2,26
2005	31 dicembre	759	-15	-1,94%	329	2,27
2006	31 dicembre	766	+7	+0,92%	336	2,24
2007	31 dicembre	775	+9	+1,17%	338	2,26
2008	31 dicembre	788	+13	+1,68%	341	2,27
2009	31 dicembre	787	-1	-0,13%	346	2,24
2010	31 dicembre	811	+24	+3,05%	356	2,24
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	809	-2	-0,25%	352	2,26
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	812	+3	+0,37%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	814	+3	+0,37%	357	2,24
2012	31 dicembre	814	0	0,00%	356	2,25
2013	31 dicembre	835	+21	+2,58%	362	2,27
2014	31 dicembre	840	+5	+0,60%	369	2,24
2015	31 dicembre	838	-2	-0,24%	373	2,20
2016	31 dicembre	855	+17	+2,03%	376	2,20
2017	31 dicembre	833	-22	-2,57%	367	2,20
2018*	31 dicembre	837	+4	+0,48%	370,68	2,18
2019*	31 dicembre	826	-11	-1,31%	357,81	2,22
2020*	31 dicembre	806	-20	-2,42%	359,00	2,17
2021*	31 dicembre	802	-4	-0,50%	354,00	2,19
2022*	31 dicembre	793	-9	-1,12%	349,00	2,19

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione post-censimento

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Scarmagno** dal 2001 al 2022. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI SCARMAGNO (TO) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2022. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	9	-	13	-	-4
2003	1 gennaio-31 dicembre	7	-2	9	-4	-2
2004	1 gennaio-31 dicembre	6	-1	7	-2	-1
2005	1 gennaio-31 dicembre	9	+3	13	+6	-4
2006	1 gennaio-31 dicembre	6	-3	7	-6	-1
2007	1 gennaio-31 dicembre	8	+2	9	+2	-1
2008	1 gennaio-31 dicembre	10	+2	11	+2	-1
2009	1 gennaio-31 dicembre	9	-1	14	+3	-5
2010	1 gennaio-31 dicembre	11	+2	6	-8	+5
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	6	-5	6	0	0
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	2	-4	0	-6	+2
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	8	-3	6	0	+2
2012	1 gennaio-31 dicembre	8	0	10	+4	-2
2013	1 gennaio-31 dicembre	6	-2	13	+3	-7
2014	1 gennaio-31 dicembre	7	+1	7	-6	0
2015	1 gennaio-31 dicembre	4	-3	9	+2	-5
2016	1 gennaio-31 dicembre	1	-3	10	+1	-9
2017	1 gennaio-31 dicembre	5	+4	12	+2	-7
2018*	1 gennaio-31 dicembre	4	-1	8	-4	-4
2019*	1 gennaio-31 dicembre	4	0	14	+6	-10
2020*	1 gennaio-31 dicembre	6	+2	18	+4	-12
2021*	1 gennaio-31 dicembre	3	-3	10	-8	-7
2022*	1 gennaio-31 dicembre	6	+3	18	+8	-12

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione post-censimento

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI SCARMAGNO (TO) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2022. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	altri iscritti (a)	PER altri comuni	PER estero	altri cancell. (a)		
2002	39	0	0	21	0	0	0	+18
2003	17	5	2	14	0	1	+5	+9
2004	33	2	0	24	0	0	+2	+11
2005	12	2	0	24	1	0	+1	-11
2006	34	6	0	31	1	0	+5	+8
2007	33	6	0	29	0	0	+6	+10
2008	29	3	0	16	1	1	+2	+14
2009	22	1	0	19	0	0	+1	+4
2010	33	2	0	16	0	0	+2	+19
2011 (¹)	24	0	0	22	0	4	0	-2
2011 (²)	14	0	0	3	0	11	0	0

Anno <i>1 gen-31 dic</i>	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	<i>DA altri comuni</i>	<i>DA estero</i>	<i>altri iscritti (a)</i>	<i>PER altri comuni</i>	<i>PER estero</i>	<i>altri cancell. (a)</i>		
2011 ⁽³⁾	38	0	0	25	0	15	0	-2
2012	37	0	2	37	0	0	0	+2
2013	38	1	9	18	0	2	+1	+28
2014	29	1	0	24	0	1	+1	+5
2015	27	5	0	28	1	0	+4	+3
2016	48	6	4	31	1	0	+5	+26
2017	15	1	1	17	2	13	-1	-15
2018*	31	8	4	39	3	0	+5	+1
2019*	29	2	1	29	1	2	+1	0
2020*	12	9	0	25	3	0	+6	-7
2021*	23	5	1	24	1	1	+4	+3
2022*	27	13	-	35	3	-	+10	+2

(a) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione post-censimento

Risultanze del territorio

Il Comune di Scarmagno è posto ad una altitudine di 278 metri s.l.m. e insiste su una superficie di 8,03 km² con una densità abitativa di 98,38 ab/km².

Risultanze della situazione socioeconomica dell'Ente

Scarmagno - Redditi Irpef

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
<u>2001</u>	590	743	79,4%	9.821.752	16.647	13.219
<u>2002</u>	605	757	79,9%	12.000.114	19.835	15.852
<u>2003</u>	635	764	83,1%	12.169.418	19.164	15.929
<u>2004</u>	632	774	81,7%	11.964.323	18.931	15.458
<u>2005</u>	595	759	78,4%	11.673.318	19.619	15.380
<u>2006</u>	605	766	79,0%	12.703.632	20.998	16.584
<u>2007</u>	603	775	77,8%	13.466.638	22.333	17.376
<u>2008</u>	609	788	77,3%	13.930.426	22.874	17.678
<u>2009</u>	594	787	75,5%	13.166.823	22.166	16.730
<u>2010</u>	596	811	73,5%	13.395.356	22.475	16.517
<u>2011</u>	596	814	73,2%	13.475.343	22.610	16.554
<u>2012</u>	611	814	75,1%	13.990.912	22.898	17.188
<u>2013</u>	607	835	72,7%	14.670.571	24.169	17.570
<u>2014</u>	609	840	72,5%	15.019.400	24.662	17.880
<u>2015</u>	613	838	73,2%	15.376.750	25.084	18.349
<u>2016</u>	605	855	70,8%	15.825.183	26.157	18.509

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Enti ed organismi partecipati

Ragione sociale	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata
Società Canavesana Servizi – S.C.S.	Società per azioni	Attiva
Smat – Soc. Metropolitana Acque Torino spa	Società per azioni	Attiva
C.I.S.S-A.C. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Caluso	Ente strumentale	Attiva
C.C.A. Consorzio Canavesano Ambiente	Ente strumentale	Attiva

Servizi gestiti in forma associata

Servizio	Capo Convenzione	Enti Convenzionati
Scuola Elementare	Scarmagno	Mercenasco, Perosa, San Martino, Vialfrè
Scuola Media	Strambino	Romano, Scarmagno, Mercenasco, Perosa C.se, San Martino C.se, Vialfrè
Asilo Nido	Strambino	Romano C.se., Mercenasco, Scarmagno, Vische
Trasporto scolastico	Scarmagno	Mercenasco, Scarmagno
Protezione Civile	Pavone C.se	Loranzè, Colletterto, Parella, Strambinello, Quagliuzzo, Perosa, Romano, S. Martino, Scarmagno
Ufficio Tecnico	Mercenasco	Mercenasco, Scarmagno
Sportello Unico Attività Produttive	Ivrea	Albiano d'Ivrea, Burolo, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Colletterto Giacosa, Fiorano, Lessolo, Parella, Salerano, Samone, Scarmagno, Strambinello e Vestignè
Segretario Comunale	Villar Pellice	Rorà, Scarmagno, Massello, Angrogna

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Esercizio	Saldo di cassa al 1° gennaio	Riscossioni	Pagamenti	Saldo di cassa al 31 Dicembre
2021	1.462.388,24	1.146.264,15	1.209.760,72	1.398.891,67
2022	1.398.891,67	1.342.998,29	1.331.649,45	1.410.240,51
2023	1.410.240,51	1.194.835,81	1.348.627,92	1.256.448,40

Livello di indebitamento

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

	2021	2022	2023
Residuo debito	23.340,94	20.023,13	16.494,01
Nuovi prestiti			
Prestiti rimborsati	3.317,81	3.529,12	3.751,74
Estinzioni anticipate			
Altre variazioni (da specificare)			
Totale fine anno	20.023,13	16.494,01	12.742,27

4. DOTAZIONE RISORSE UMANE

L'Ente dispone delle seguenti unità di personale in servizio:

Settore/Servizio	Categoria	Numero	Note
Polizia Municipale	Area dei funzionari e delle E.Q.	1	Tempo pieno
Anagrafe	Area dei funzionari e delle E.Q.	1	Tempo pieno
Amministrativo/ contabile	Area dei funzionari e delle E.Q.	1	Tempo pieno, nuova assunzione dal 15/11/2024
Ufficio Tecnico / Cantoniere	Area degli operatori esperti	1	Tempo pieno
Ufficio Tecnico	Area dei funzionari e delle E.Q.	1	Dipendente di altra amministrazione, impiegato in regime di scavalco cd. d'eccedenza
Ufficio Tecnico	Area degli istruttori	1	Dipendente di altra amministrazione, impiegato in regime di scavalco cd. d'eccedenza
Segretario Comunale		1	In convenzione

Il Segretario Comunale è presente in regime di convenzione, come meglio sopra specificato.

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il comma 820 della Legge di Bilancio 2019 ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016. Il comma 821 dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE				
		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
FPV per spese correnti		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria	(+)	787.759,00	787.759,00	787.759,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	(+)	98.350,00	98.350,00	98.350,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	(+)	83.872,00	83.872,00	83.872,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(+)	969.981,00	969.981,00	969.981,00
Disavanzo d'amministrazione	(-)	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti	(-)	953.631,00	952.811,00	952.811,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	(-)	16.350,00	17.170,00	17.170,00
TOTALE SPESE CORRENTI		969.981,00	969.981,00	969.981,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE				
Avanzo d'amministrazione per spese c/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	(+)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	(+)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	(-)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	(-)	0,00	0,00	0,00

PARTE SECONDA: INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE

a) Entrate

Politiche del prelievo per il triennio 2025-2027.

Per il triennio 2025-2027 si conferma l'impianto tariffario complessivo sia per i tributi comunali che per le rette dei servizi a domanda individuale.

Quadro di sintesi dato storico e previsione

Titoli	Dato storico		Nuova programmazione		
	2023(acc)	2024(prev)	2025	2026	2027
FPV spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
FPV Spese c/capitale		289.079,92			
Avanzo amm.ne		418.731,05			
1°Entrate correnti di natura trib., contrib. e perequativa	689.506,36	791.593,00	787.759,00	787.759,00	787.759,00
2°Trasferimenti correnti	180.503,18	61.891,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00
3°Entrate extratributarie	116.797,36	162.957,00	83.872,00	83.872,00	83.872,00
4°Entrate in conto capitale	254.958,97	204.011,87	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6° Accensione di prestiti	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7°Anticipazioni da tesoriere	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
9°Entrate per conto terzi e partite di giro	175.688,61	250.417,00	250.417,00	250.417,00	250.417,00
Totale	1.417.454,48	2.328.680,84	1.237.398,00	1.237.398,00	1.237.398,00

b) Ricorso all'indebitamento

Non si prevede ricorso all'indebitamento con assunzione di nuovi mutui per il triennio 2025/2027.

c) Spese

È stata effettuata una attenta ricognizione di tutte le voci significative di spesa corrente e gli stanziamenti proposti per il triennio 2025-2027 sono contenuti nello stretto indispensabile per assicurare un adeguato livello di operatività dei servizi essenziali.

Quadro di sintesi dato storico e previsione per titoli

Titoli	Dato storico		Nuova programmazione		
	2023(imp)	2024	2025	2026	2027
1° Spese correnti	884.466,83	1.026.951,00	953.631,00	952.811,00	952.811,00
2° Spese conto capitale	369.509,64	1.046.322,84	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3° Spese incremento attività finanziarie	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4° Rimborso prestiti	3.760,00	3.990,00	16.350,00	17.170,00	17.170,00
5° Chiusura anticipaz. ricevute da tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titoli	Dato storico		Nuova programmazione		
	2023(Imp)	2024	2025	2026	2027
7° Uscite per conto terzi e partite di giro	175.688,61	250.417,00	250.417,00	250.417,00	250.417,00
Totale	1.433.425,08	2.328.680,84	1.237.398,00	1.237.398,00	1.237.398,00

d) **Programmazione triennale delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale**

Premesse

L'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n.75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.

Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto dell'8 maggio 2018, ha definito, ai sensi dell'art. 6 -ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, disponendo che:

- il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- il ciclo di gestione della *performance*, declinato nelle sue fasi dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.150 del 2009, deve svilupparsi in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della *performance*, che a loro volta sono articolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 01, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in "*obiettivi generali*", che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, e "*obiettivi specifici*" di ogni pubblica amministrazione;
- è fondamentale definire fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili, non fondandole esclusivamente su logiche di sostituzione ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino;
- occorre programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all'occorrenza, ipotesi di conversione professionale;

- In sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;
- Il PTFP, deve essere strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Il PTFP rappresenta lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;
- Sarebbe limitativo per le amministrazioni considerare l'organizzazione come un assetto dato e non revisionabile. L'attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare l'eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli assetti organizzativi;
- Nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- l'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Decreto del Ministero dell'Interno, adottato il 25 luglio 2023, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di adeguare la disciplina del DUP all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, ha apportato modifiche all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per prevedere che la parte 2 della Sezione Operativa del DUP definisca, in luogo della "programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale" per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, la **programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale**, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Il limite di spesa

Con l'introduzione dei nuovi criteri sanciti dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/ 2019, come convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal D.M. 17 marzo 2020, viene abbandonato il riferimento alla spesa storica e l'individuazione dei limiti di spesa per il personale vengono determinati sulla base di nuovi parametri che valorizzano le entrate correnti. In sintesi, con il d. l. 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Per i Comuni con meno di 1.000 abitanti la percentuale di “valore soglia” è stata determinata nel 29,5%.

La verifica delle possibilità assunzionali viene effettuata sulla base del rapporto tra la spesa per il personale, come rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e la somma degli accertamenti correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, detratto l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata. Il risultato della suddetta frazione determina le linee di indirizzo cui attenersi nella gestione della spesa del personale. Se il rapporto è maggiore del “valore soglia” non è consentito alcun incremento della spesa del personale. Se, di contro, il rapporto è inferiore al “valore soglia” la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato potrà essere incrementata, fino ad arrivare alla parità, rispettando l'ulteriore vincolo sancito dal decreto, il quale impone di dilazionare l'incremento della spesa per il personale attraverso modalità progressive di crescita. L'ulteriore vincolo, di efficacia immediata e applicabile fino al 2024, prevede, infatti, che l'incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018, non debba superare, per i Comuni con meno di 1.000 abitanti il valore percentuale del 23% per il 2020, del 29% per il 2021, del 33% per il 2022, del 34% per il 2023 e del 35% per il 2024.

Determinazione del valore soglia per il Comune di Scarmagno:

Rendiconti	2021	2022	2023
Acc. Titolo 1°	777.387,31	851.392,76	689.506,36
Acc. Titolo 2°	61.228,89	78.316,79	180.503,18
Acc. Titolo 3°	42.587,87	113.072,75	116.797,36
Totale entrate correnti	881.204,07	1.042.782,30	986.806,90

Parametro	Metodo di calcolo	Importo
A. Media entrate correnti 2021/2023	$(881.204,07 + 1.042.782,30 + 986.806,90) / 3 = 970.264,42$	970.264,42
B. FCDE bilancio di previsione 2023		16.452,00
C. Importo di riferimento per determinare il valore soglia A-B	$970.264,42 - 16.452,00$	953.812,42
D. Valore soglia (da DM 17 marzo 2020)	29,5% di 953.812,42 (C)	281.374,66
E. Spesa per il personale da Rendiconto 2023	Impegni di competenza al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP.	160.135,52
F. Limite di incremento a regime	Valore soglia – Spesa 2022	121.239,14

Determinazione dei limiti di spesa per il personale per il triennio 2025-2026-2027 e verifica di congruenza con le previsioni di bilancio, che debbono essere contenute entro il limite di spesa:

1. Anno	2. Incremento % da DM 17 marzo 2020	3. Limite di spesa	4. Stanziamento da prevedersi a bilancio
2025	100% "a regime"	281.374,66	189.488,00
2026	100% "a regime"	281.374,66	189.488,00
2027	100% "a regime"	281.374,66	189.488,00

e) Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed i suoi aggiornamenti annuali; i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili, e contengono gli acquisti il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) (140.000,00 euro). Il programma triennale è da pubblicarsi, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Le amministrazioni, nel tenere conto dell'ordine di priorità, lo modificano nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili durante l'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente.

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Per il triennio 2025/2027, non essendo previsti acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 140.000 €, non si procede alla stesura del relativo programma.

f) Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, che contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) (150.000,00 euro), e nei quali è indicato l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità. I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

Il programma triennale riporta il livello di priorità dei singoli interventi previsti, secondo l'ordine stabilito dall'allegato 1.5 al decreto medesimo (da intendersi abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione)

Gli Enti, nel dare attuazione ai lavori previsti nel Programma Triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili nel corso dell'anno, previa approvazione da parte dell'organo competente; un intervento non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili e calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari, o nel caso in cui disponga di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, o resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Non essendo previste opere di importo unitario pari o superiore a 150.000,00 euro non si procede alla stesura del programma triennale dei lavori pubblici, previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Le risorse straordinarie (dal Titolo 4° dell'entrata), di cui si conta di disporre nel triennio 2025-2027 assommano a complessivi € 17.000,00 ritenuti accertabili secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

ENTRATE STRAORDINARIE (Titolo 4°) TRIENNIO 2025-2027
--

Entrata		Importo			
Fin	Oggetto	2025	2026	2027	Nel triennio
1	Concessioni cimiteriali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
2	Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00

Le risorse straordinarie previste per il triennio 2025-2027 vengono destinate alla realizzazione dei seguenti interventi:

SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2025-2027							
Oggetto			Importo				
	2025	Fin	2026	Fin	2027	Fin	Nel triennio
Straordinaria manutenzione patrimonio comunale	15.500,00	2	15.500,00	2	15.500,00	2	46.500,00
Acquisto attrezzature per cimitero	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00	1	4.500,00
TOTALE	17.000,00		17.000,00		17.000,00		51.000,00

g) Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. È bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

L'art. 33-bis, comma 7, Legge n. 111/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge n. 214/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", stabilisce che i commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", inserito nell'ambito del Capo X "Privatizzazioni" dedicato alla "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" sono così sostituiti:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo

apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale.

Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica."

Per il triennio 2025-2027 non è prevista l'alienazione di beni patrimoniali disponibili.

h) Coerenza della programmazione rispetto agli strumenti urbanistici vigenti

Nel triennio 2025/2027 non è prevista l'adozione di varianti strutturali al vigente Piano Regolatore Generale Comunale e la programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono state definite in coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

In particolare, verrà prestata attenzione alle politiche territoriali per la riduzione del consumo di suolo, intesa come risorsa naturale limitata, di fatto non rinnovabile, necessaria non solo per la produzione alimentare e il supporto alle attività umane, ma anche per la chiusura dei cicli degli elementi nutritivi e per l'equilibrio della biosfera.

Tali indirizzi seguono gli orientamenti espressi dalla Commissione Europea già dal 2006, che metteva in evidenza che "il deterioramento del suolo ha ripercussioni dirette sulla qualità delle acque e dell'aria, sulla biodiversità e sui cambiamenti climatici, ma può anche incidere sulla salute dei cittadini e mettere in pericolo la sicurezza dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale".

In tale ottica, l'amministrazione, nella pianificazione urbanistica e territoriale, in coerenza con le linee guida del programma amministrativo, pone attenzione al consumo di suolo, al

paesaggio, allo sviluppo agricolo ed economico, alle componenti fondamentali per la vita, alla compatibilità e sostenibilità economica e ecologica.

i) PNRR

Di seguito si riporta il prospetto dei programmi PNRR in corso, inerenti l'area digitalizzazione.

Nome progetto	Stato bando PNRR	Valore
M 1.2 Cloud	Decreto finanziamento	€ 47.427,00
M 1.4.3 App IO	Decreto finanziamento	€ 7.047,00
M 1.4.3 PagoPA	Decreto finanziamento	€ 15.175,00
M 1.4.4 Spid e CIE	Decreto finanziamento	€ 14.000,00